

RIESAME LEGGE REGIONALE

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale

Relatore: cons. Capozza

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

RELAZIONE

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

il Governo ha rinviato a nuovo esame, da parte di questo Consiglio, la legge regionale "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale" rilevando la genericità delle attività indicate al 3° comma dell'art. 4 della legge stessa.

La Commissione, di conseguenza, ha riformulato il suddetto 3° comma, recependo una modifica proposta dall'Assessore al ramo, specificando quali sono le attività che nelle more dell'approvazione del piano di Formazione Professionale devono svolgere gli operatori della Formazione Professionale.

Tra l'altro l'Assessore ha proposto di modificare la 2a interlinea dell'art. 1, ~~per la parte~~ che fa riferimento all'art. 22 della l.r. 54/78, perchè superflua.

La Commissione, quindi, a maggioranza di voti propone al Consiglio, per l'approvazione, la presente legge adeguata al rilievo del Governo.

Emanuele Capozza

LEGGE REGIONALE

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 17.10.1978, n. 54 :

- a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
- b) corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;
- c) corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all'Osservatorio del Mercato del lavoro;
- d) progetti pilota e attività promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che :

- sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dello albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30.9.1982, comunque impegnati in attività di formazione professionale finanziata dalla Regione nell'ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferiore a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;
- sia ad esclusiva dipendenza dell'Ente Gestore di formazione professionale anche per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni Piano di formazione professionale e comunque non oltre l'anno formativo 1984/85. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Art. 2

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell'albo che svolge attività di formazione professionale delegata e che non sia impiega

Consiglio Regionale
della Puglia

to nelle attività previste dal Piano annuale di formazione professionale.

Art. 3

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza :

- 1) il settore energetico;
- 2) il risanamento delle acque;
- 3) lo sviluppo di servizi superiori : a) per la piccola e media impresa; b) per l'artigianato; c) per la Pubblica Amministrazione regionale e locale; d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;
- 4) la formazione tecnica per l'agricoltura;
- 5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio ambientale e storico-artistico;
- 6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;
- 7) la valorizzazione delle aree interne;
- 8) l'agrimonia;
- 9) la pesca e l'acquacoltura;
- 10) il turismo.

Art. 4

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per le attività convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli Enti Gestori per le attività convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Il disposto dei comma precedenti si attuerà comunque nelle more dell'approvazione del Piano annuale di formazione professionale, purchè il personale, ad esclusiva dipendenza dell'Ente Gestore, sia impegnato nelle attività propedeutiche e complementari, finalizzate alle attività corsuali e alle attività di cui all'art. 1 della presente legge, secondo le direttive che la Giunta regionale deve emanare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Tali finanziamenti andranno accreditati su apposito conto corrente, all'uopo acceso presso Istituti bancari dagli Enti Gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalità agli Enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso provvedimenti di mobilità di cui all'art. 27 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Art. 5

La Regione, per le attività di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle Università, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 6

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, l'applicazione della legge regionale 17.10.1978, n. 54 resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30.9.1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data.

Resta salva la possibilità di conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 17.10.1978, n. 54.

Sino al 31.12.1985, la Regione non riconoscerà ad ogni effetto giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli Enti Gestori convenzionati e/o delegati.

Consiglio Regionale
della Puglia

20/1/83
Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 3.000.000.000= si provvede con i fondi stanziati sul Cap. 11102 del Bilancio 1983 - parte 2^a Spesa - gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale dell'11.1.1983, n. 1.